



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII

MINISTERO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
REGIONE PIEMONTE

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988

ARTICOLATO CONTRATTUALE

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'articolo 5, bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

VISTE le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n.208 e 11 dicembre 2016 n. 232;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- VISTA** la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;
- VISTA** la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 "Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n.169 del 22 luglio 1998;
- VISTA** la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
- VISTA** la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;
- VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2008, concernente la ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 115 del 19 maggio 2005, "Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" che assegna alla Regione Piemonte € 98.633.387,00;
- VISTA** la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla Regione Piemonte € 166.416.896,28;
- VISTA** la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Piemonte € 185.444.700,96;
- VISTO** l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTO l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 6 settembre 2000 dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 aprile 2008 dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, concernente un nuovo Patto sulla salute;

VISTA l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)";

VISTA la delibera n.641 del 5 ottobre 2017, avente ad oggetto "*Città della salute e della scienza. Assunzione di vincolo a garanzia della acquisizione delle apparecchiature tecnologiche*";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1-5911 del 14 novembre 2017, successivamente rettificata con delibera di Giunta Regionale n. 3-5999 del 29 novembre 2017, con la quale è stato approvato l'intervento previsto nel presente Accordo di Programma;

PRESO ATTO che nella programmazione complessiva delle risorse contenuta nel documento programmatico, la quota di risorse destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, trova coerenza con il disposto art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 311/2004, garantendo la piena funzionalità dell'opera;

VISTA la nota della Regione Piemonte del 6 luglio 2017 prot. n. 14540 avente ad oggetto "Programma di investimenti ex articolo 20 Legge 67/1988 Parco della Salute, della Ricerca e dell'innovazione di Torino e Città della Salute e della Scienza di Novara";

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute del 25 luglio 2017 prot. n. 4029 oggetto "Programma di investimenti ex articolo 20 Legge 67/1988 Parco della Salute, della Ricerca e dell'innovazione di Torino e Città della Salute e della Scienza di Novara";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute sul documento programmatico, nella seduta del 6 ottobre 2015, 3 maggio 2017 e del 4 dicembre 2017;

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;

ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data2016;

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Piemonte

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Città della Salute e della Scienza" di Novara.
2. L'Accordo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma della Regione Piemonte per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dettagliatamente illustrato nella scheda tecnica allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo e che reca, le seguenti indicazioni:
 - a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
 - b) i contenuti progettuali;
 - c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto;
 - d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
 - e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
 - f) il responsabile dell'intervento.

Articolo 2 (Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma)

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono:
 - per il Ministero della Salute: _____;
 - per il Ministero della Economia e delle Finanze: _____, Dirigente Ufficio VIII I.GE.SPE.S.;
 - per la Regione Piemonte : l'Assessore alla Sanità Antonio Saitta

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- rispettare i termini concordati ed indicati nella scheda di intervento del presente Accordo;
 - utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3;
 - utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
 - rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 3 (Copertura finanziaria degli interventi)

1. L'onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a € 320.290.000,00 per l'opera analiticamente indicata nella scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, di cui: € 95.375.350,00 a carico dello Stato, € 5.274.649,86 a carico della Regione ed € 219.640.000,00 a carico del Privato. Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nella scheda richiamata, è quello di seguito riportato:

STATO	REGIONE	PRIVATO	TOTALE
€ 95.375.350,00	€ 5.274.649,86	€ 219.640.000,00	€ 320.290.000,00

2. L'importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 95.375.350,00 è per € 25.783.816,47 quota parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con delibera CIPE n. 65/2002, € 69.591.533,66 quota parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con delibera CIPE n. 98/2008.
3. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma, iscriverà a bilancio, nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme necessarie per la realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo.
4. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.

Articolo 4 (Soggetto beneficiario dei finanziamenti)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Articolo 5
(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma)

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Regione inoltra al Ministero della Salute, l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio.

Articolo 6
(Procedure per l'istruttoria)

1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo, di cui alla scheda allegata, sarà acquisita in atti, dalla Regione Piemonte, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
 - il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea;
 - il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della Regione Piemonte o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.

Articolo 7
(Indicatori)

1. La Regione Piemonte nell'allegato documento programmatico ha riportato alcuni indicatori (n. strutture ospedaliere attive, n. posti letto, n. posti letto per acuti per 1000 abitanti, tasso di ospedalizzazione, ecc.) per analizzare l'offerta dei servizi sanitari ed altri indicatori per analizzare l'offerta di tecnologie a seguito degli interventi previsti nel presente Accordo.
2. La Regione Piemonte ha individuato come strumenti di valutazione degli interventi previsti nel presente Accordo indicatori per il monitoraggio ed indicatori di efficacia ed efficienza.

Articolo 8
(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione dei progetti nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione Piemonte.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della Salute, la Regione trasmette al Ministero della Salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di programma nonché nella realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1, comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della Regione Piemonte al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali.

Articolo 9
(Soggetto responsabile dell'Accordo)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo il dottor Renato Botti della Regione Piemonte.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di esecuzione previsti;
 - b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere programmate;
 - c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i risultati ottenuti e le azioni svolte;
 - d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
 - e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente modificata, ai sensi del citato articolo 5, comma 3.

Articolo 10
(Soggetto responsabile dell'intervento)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i seguenti compiti:
 - a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte;
 - b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

Articolo 11
(Disposizioni generali)

1. Il presente Accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione dell'opera in esso prevista e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per:

Il Ministero della Salute: _____

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze: _____

La Regione Piemonte: _____

Roma, _____



**Nuovo
Sistema
Informativo
Sanitario**

PIEMONTE - REALIZZAZIONE NUOVA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA

Programma di Riferimento: ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

Tipo Atto: DELIBERA REGIONALE

Numero Interventi: 1

Costo Complessivo Atto: 320.290.000,00

Costo a Carico dello stato dell'atto: 95.375.350,00

Costo Complessivo degli interventi: 320.290.000,00

Costo a Carico dello Stato Interventi: 95.375.350,13

Piano Finanziario dell'atto

Anno	Importo	Fonte
2017	95.375.350,00	STATO
2017	219.640.000,00	PRIVATI
2017	5.274.650,00	REGIONE



Riepilogo Finanziamenti Statali

Codice Linea	Importo	Provvedimento	Importo
A20	95.375.350,13	Deliberazione Cipe del 02/08/2002 - n. 65 - III fase	25.783.816,47
		Deliberazione CIPE n. 98 del 18/12/2008 - Riparto Risorse Finanziaria 2007	69.591.533,66

Lista Interventi

Titolo: CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Descrizione: REALIZZAZIONE NUOVA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
NOVARA

Codice Intervento: 010.010905.H.081

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto: 711

Superficie Lorda interessata(mq): 163

Comune: NOVARA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA'

Ente Responsabile: 010905 - MAGGIORE DELLA CARITA'

Sede Erogazione: MAGGIORE DELLA CARITA'

Soggetto Responsabile: VINCENZO BRUNO

Costo Complessivo: 320.290.000,00

Importo Finanziamenti Progressi: 127.545.414,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 95.375.350,13

Finanziamento Statale

Codice Quota: 010.010905.H.081.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Titolo: CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Importo a carico dello Stato: 25.783.816,47

**Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE**

Piano Finanziario della Quota

Anno	Importo	Fonte
2017	5.274.649,87	REGIONE
2017	25.783.816,47	STATO
2017	219.640.000,00	PRIVATI

Titolo: CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Codice Quota: 010.010905.H.081.02


Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 69.591.533,66

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno	Importo	Fonte
2017	69.591.533,66	STATO



Dot. CATINI
19/12/17

PEC



Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute

GAB

0014009-P-18/12/2017

I B. a n/2013/0



260275417

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019854 A-4.37.2.10

del 19/12/2017



18458123

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano

e p.c.

Alla Direzione generale della
programmazione sanitaria

OGGETTO: Proposta di accordo di programma integrativo con la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs n. 502 del /92, come introdotto dal d.lgs n. 229/99.

Si trasmette, in allegato, lo schema di accordo integrativo con la Regione Piemonte, relativo alla realizzazione della sola parte strutturale del "Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino" affinché venga sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni, nella prima seduta utile.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe Chinè





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio VII

APPUNTO AL MINISTRO
Per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: Programma investimenti ex art. 20 Legge 67/1988 – Proposta Accordo di programma integrativo con la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 502/92, come introdotto dal d.lgs. 229/99.

In attuazione del Programma straordinario di investimenti di cui all'oggetto, *in data 6 settembre 2000*, il Ministero della sanità e la Regione Piemonte hanno sottoscritto un Accordo di programma, per un importo a carico dello Stato di € 598.555,99 al fine di procedere alla razionalizzazione della rete ospedaliera, potenziamento e completamento della rete dei servizi territoriali, riqualificazione delle dotazioni tecnologiche e adeguamento delle strutture e delle tecnologie.

In data *22 aprile 2008*, la Regione Piemonte ha sottoscritto il primo Accordo integrativo dell'Accordo di programma del 2000 per un importo a carico dello Stato di € 186.680.975,51 per la realizzazione di interventi pari a € 8.693.260,72 a valere sulla Libera Professione.

Tutti gli interventi inseriti nei suddetti Accordi sottoscritti sono stati ammessi a finanziamento.

La presente proposta di Accordo integrativo è costituita da n. 1 intervento relativo alla realizzazione, della sola parte strutturale, della "*Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino*" per un importo a carico dello Stato di € 142.478.259,87.

Essendosi, pertanto, realizzate le condizioni procedurali per dare corso alla sottoscrizione dell'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma del 2000, qualora la S.V. concordi, lo stesso sarà trasmesso al Ministero dell'economia per l'acquisizione del previsto concerto, per essere successivamente inviato alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della prevista Intesa.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Andrea Urbani

Il Direttore dell'Ufficio VII
Marco Spizzichino

VISTO: Si concorda

IL MINISTRO

(Beatrice Lorenzin)



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII**

**MINISTERO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988

ARTICOLATO CONTRATTUALE

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'articolo 5, bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

VISTE le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n.208 e 11 dicembre 2016 n. 232;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 "Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n.169 del 22 luglio 1998;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2008, concernente la ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 115 del 19 maggio 2005, "Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" che assegna alla Regione Piemonte € 98.633.387,00;

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Piemonte € 166.416.896,28;

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Piemonte € 185.444.700,96;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTO l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 6 settembre 2000 dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 aprile 2008 dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, concernente un nuovo Patto sulla salute;

VISTA l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)";

VISTA la delibera n. 966 del 6 ottobre 2017, con la quale è stato approvato l'intervento previsto nel presente Accordo di Programma e la Deliberazione del 5 ottobre 2017, n. 641 avente ad oggetto "*Città della salute e della scienza. Assunzione di vincolo a garanzia della acquisizione delle apparecchiature tecnologiche*";

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2-5912 del 14 novembre 2017 successivamente rettificata con DGR n. 1-5997 del 29 novembre 2017 con la quale è stato approvato l'intervento previsto nel presente Accordo di Programma;

PRESO ATTO che nella programmazione complessiva delle risorse contenuta nel documento programmatico, la quota di risorse destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, trova coerenza con il disposto art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 311/2004, garantendo la piena funzionalità dell'opera.

VISTA la nota della regione Piemonte del 6 luglio 2017 prot. n. 14540 avente ad oggetto "Programma di investimenti ex articolo 20 Legge 67/1988, Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino e Città della Salute e della Scienza di Novara ;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della salute del 25 luglio 2017 prot. n. 4029 avente ad oggetto "Programma di investimenti ex articolo 20 Legge 67/1988, Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino e Città della Salute e della Scienza di Novara ;

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute sul documento programmatico, nella seduta del 4 dicembre 2017;

ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data2016;

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Piemonte

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione della città di Torino".
2. L'Accordo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma della Regione Piemonte per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dettagliatamente illustrato nelle scheda tecnica allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo e che reca le seguenti indicazioni:
 - a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
 - b) i contenuti progettuali;
 - c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto;
 - d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
 - e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
 - f) il responsabile dell'intervento.

Articolo 2 (Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma)

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono:
 - per il Ministero della Salute: _____;
 - per il Ministero dell'Economia e delle Finanze: _____, Dirigente Ufficio VIII I.GE.SPE.S.;
 - per la Regione Piemonte : l'Assessore alla Sanità Antonio Saitta

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini concordati ed indicati nella scheda di intervento del presente Accordo;
 - b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3;
 - d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 3
(Copertura finanziaria degli interventi)

1. L'onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a € 455.959.111,00 per l'opera analiticamente indicata nelle scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, di cui: € 142.478.259,87 a carico dello Stato, € 7.501.740,13 a carico della Regione ed € 305.979.111,00 a carico del Privato. Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nelle scheda richiamata, è quello di seguito riportato:

STATO	REGIONE	PRIVATO	TOTALE
€ 142.478.259,87	€ 7.501.740,13	€ 305.979.111,00	€ 455.959.111,00

2. L'importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 142.478.259,87 è per € 96.825.362,75 quota parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con delibera CIPE n. 98/2008 e per € 45.652.897,12 quota parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con delibera CIPE n. 97/2008;
3. In attuazione dell'intervento suddetto la Regione, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma, iscriverà in bilancio, nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo.
4. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.

Articolo 4
(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.



Articolo 5
(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma)

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del progetto oggetto del presente Accordo, nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Regione inoltra al Ministero della Salute, l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio.

Articolo 6
(Procedure per l'istruttoria)

1. Per l'intervento oggetto del presente Accordo, di cui alla scheda allegata, sarà acquisita in atti, dalla Regione Piemonte, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
 - il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea;
 - il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della Regione Piemonte o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.

Articolo 7
(Indicatori)

1. La Regione Piemonte nell'allegato documento programmatico ha riportato alcuni indicatori (n. strutture ospedaliere attive, n. posti letto, n. posti letto per acuti per 1000 abitanti, tasso di ospedalizzazione, ecc.) per analizzare l'offerta dei servizi sanitari ed altri indicatori per analizzare l'offerta di tecnologie a seguito degli interventi previsti nel presente Accordo.
2. La Regione Piemonte ha individuato come strumenti di valutazione dell'intervento previsto nel presente Accordo indicatori per il monitoraggio ed indicatori di efficacia ed efficienza.



Articolo 8
(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione del progetto nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione Piemonte.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della Salute, la Regione trasmette al Ministero della Salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni relative all' intervento facente parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di programma nonché nella realizzazione e nella messa in funzione dell' opera relativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1, comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della Regione Piemonte al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali.

Articolo 9
(Soggetto responsabile dell'Accordo)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'Arch. Leonello Sambugaro della Regione Piemonte.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di esecuzione previsti;
 - b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione dell' opera programmata;
 - c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i risultati ottenuti e le azioni svolte;
 - d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
 - e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3.

Articolo 10
(Soggetto responsabile dell'intervento)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nelle scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i seguenti compiti:
 - a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte;
 - b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

Articolo 11
(Disposizioni generali)

1. Il presente Accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione dell'opera in esso prevista e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.


Per:

Il Ministero della Salute: _____

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze: _____

La Regione Piemonte: _____

Roma, _____



PIEMONTE - REALIZZAZIONE PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO

Programma di Riferimento: ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

Tipo Atto: DELIBERA REGIONALE

Numero Interventi: 1

Costo Complessivo Atto: 455.959.111,00

Costo a Carico dello stato dell'atto: 142.478.259,87

Costo Complessivo degli interventi: 455.959.111,00

Costo a Carico dello Stato Interventi: 142.478.259,87

Piano Finanziario dell'atto

Anno	Importo	Fonte
2017	142.478.259,87	STATO
2017	305.979.111,00	PRIVATI
2017	7.501.740,13	REGIONE

Riepilogo Finanziamenti Statali

Codice Linea	Importo	Provvedimento	Importo
A20	142.478.259,87	Deliberazione CIPE n. 97 del 18/12/2008 - Riparto Risorse Finanziaria 2008	45.652.897,12
		Deliberazione CIPE n. 98 del 18/12/2008 - Riparto Risorse Finanziaria 2007	96.825.362,75

Lista Interventi

Titolo: PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO

Descrizione: REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO

Codice Intervento: 010.010901.H.133

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto: 1040

Superficie Lorda interessata(mq): 137

Comune: TORINO

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE

Ente Responsabile: 010901 - SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE

Sede Erogazione: SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE

Soggetto Responsabile: PAOLO MELCHIOR

Costo Complessivo: 455.959.111,00

Importo Finanziamenti Progressi: 142.840.000,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 142.478.259,87

Finanziamento Statale

Codice Quota: 010.010901.H.133.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI

Titolo: PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO

INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 96.825.362,75

**Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007**

Piano Finanziario della Quota

Anno	Importo	Fonte
2017	7.501.740,13	REGIONE
2017	96.825.362,75	STATO
2017	305.979.111,00	PRIVATI

Titolo: PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO

Codice Quota: 010.010901.H.133.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 45.652.897,12

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno	Importo	Fonte
2016	45.652.897,12	STATO
